

Regolamento di Disciplina

Premessa.

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.- DPR-249/1998 e DPR 21/11/2007.

In particolare si condivide la definizione della scuola quale: "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio...comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti"

I valori democratici che la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale"

In questo senso la scuola pubblica statale non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

Non solo. L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione e di elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative: perciò è corretto affermare che la scuola "fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente".

Per queste ragioni il presente Regolamento di disciplina non è principalmente un insieme di norme che vanno applicate: il "senso" vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise. Infatti, per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo.

ART. 1- Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza ingiustificata;
 - b. Il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa.
2. Gli studenti devono mantenere un comportamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.
4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.Lgs 81/2008 e decreti precedenti e successivi.
5. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della Scuola.
6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente o per grave comportamento colposo risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile, se maggiorenne, o colui che ne ha la tutela.
7. Durante periodi di pandemia gli studenti devono rispettare tutte le norme previste dal protocollo di sicurezza sanitario:
 - rispetto del distanziamento,
 - uso della mascherina indossata nel modo corretto,
 - igienizzazione delle mani,
 - seguire le vie di entrata ed uscita segnalate con la cartellonistica o indicate dal personale della scuola;
 - seguire le regole indicate per lo svolgimento della ricreazione e per l'uscita ai servizi igienici,

- nelle aule e nei laboratori gli alunni devono rispettare le disposizioni e le regole impartite e non devono modificare la posizione dei banchi e neppure spostarsi dal posto assegnato durante le lezioni senza autorizzazione dell'insegnante.
 - gli alunni non devono scambiarsi le merende o oggetti personali e non devono condividere la stessa bottiglia
 - gli alunni non devono scambiarsi il materiale personale di lavoro (calcolatrice, occhiali, camici, libri di testo, cancelleria, ecc..)
 - gli alunni non devono abbandonare o gettare a terra le mascherine usate, i fazzoletti di carta e qualsiasi oggetto contenente saliva, evitando anche comportamenti di cattivo gusto e di cattiva educazione che in questa situazioni vanificano ogni misura di prevenzione sanitaria
8. Durante le lezioni in videoconferenza:
- gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell'inizio della video lezione
 - la partecipazione alle attività deve essere continuativa e non selettiva, nell'arco della stessa giornata
 - Le videocamere, se possibile, devono risultare accese durante le lezioni, mentre il microfono sarà attivato qualora ne venga richiesto l'uso da parte del docente o in caso di necessità da parte dello studente
 - la chat deve essere usata solo per domande inerenti la lezione
 - È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni e gli adulti.
 - È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alla G-Suite e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all' "I.T.T.S. S. Fedi- E. Fermi"

Sanzioni disciplinari.

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. Ammonizione scritta;
 - b. Censura scritta;
 - c. Sospensione con obbligo di frequenza;
 - d. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
 - e. Sospensione per periodi superiori, esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici, elencati all'art.1, di carattere non particolarmente grave e rilevante.
 Nel periodo di pandemia quando lo studente che non rispetti volontariamente le regole sanitarie (distanziamento, le regole di svolgimento della ricreazione, di entrata ed uscita, di utilizzo dei servizi igienici, di conferimento dei rifiuti, di pulizia della postazione di lavoro in laboratorio ed in aula, si rifiuti di indossare nel modo corretto la mascherina o si tolga la mascherina, sputi per terra o su arredi o beni personali altrui) riceve dal docente un'ammonizione scritta sul registro elettronico.

 Il consiglio di classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali assegna il voto di condotta in relazione alle modalità di valutazione della stessa, che sono riportate nel PTOF, e in base a quanto indicato in questo Regolamento per le diverse sanzioni.

3. Lo studente riceve la sanzione della censura scritta o della sospensione con obbligo di frequenza, con lettera ai genitori se minorenni, per ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già in precedenza sanzionate con l'ammonizione;
 - a. aver violato il regolamento d'Istituto;
 - b. aver compromesso il regolare svolgimento dell'attività didattica;
 - c. Uso indebito del cellulare in classe.
 - d. Non aver rispettato le regole sanitarie elencate al punto 7 dell'art.1
 - e. Non aver rispettato quanto previsto al punto 8 dell' art. 1

In caso di comportamento recidivo lo studente sarà accompagnato dal Dirigente o suo sostituto che provvederà ad informare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per riprendere il figlio. In questo caso lo studente potrà essere sospeso con obbligo di seguire le attività da casa in modalità "a distanza".
 Nel caso di mancato rispetto del regolamento durante la DDI il nominativo dello studente verrà segnalato al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore che provvederà ad informare la famiglia.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione della Censura il consiglio di classe assegna come voto di Condotta sette in sede di scrutinio; nel caso di sospensione con obbligo di frequenza, anche a distanza, assegna sei o sette a seconda della gravità dell' infrazione.

4. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni nei seguenti casi:
 - a. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure o dalla sospensione con obbligo di frequenza;
 - b. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - c. per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
 - d. per gravi danneggiamenti alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature;
 - e. per l'uso ripetuto del cellulare in classe.
 - f. Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il consiglio di classe assegna sei come voto di Condotta in sede di scrutinio intermedio o finale.
5. Lo studente riceve la sanzione di cui al punto 5 del precedente comma 1:
 - a. in presenza di reati in ambito scolastico perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
 - b. quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica;
 - c. per comportamenti gravemente lesivi della dignità della persona.

ART. 3-Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari.

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono:
 1. I singoli docenti per quanto riguarda l'ammonizione scritta sul registro di classe,
 2. Il dirigente scolastico e i suoi collaboratori per la censura scritta;
 3. Il Dirigente Scolastico per la sospensione con obbligo di frequenza;
 4. Il consiglio di classe in sede valutativa per la sospensione temporanea dalle lezioni fino a 15 giorni,
 5. Il Consiglio di Istituto per la sospensione per periodi superiori a 15 giorni e per l'esclusione da scrutini e esami.
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

ART.4 – Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

In ogni procedimento disciplinare deve essere sempre data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa.

Nel caso dell'ammonizione scritta sul registro di classe, il docente che la infligge deve riportare le giustificazioni addotte dallo studente.

Per le altre sanzioni, di grado superiore, la mancanza commessa deve essere contestata per iscritto e allo studente deve essere dato un termine di tre giorni per rispondere sempre in modo scritto.

Gli atti delle procedure disciplinari a carico degli studenti, di ordine superiore all'ammonizione, sono conservati a protocollo riservato/studenti della scuola.

L'organo preposto a deliberare la sanzione disciplinare può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni indicati anche dallo studente. Nel qual caso se ne deve dare notizia a verbale.

ART.5 – Impugnazioni e ricorsi.

1. Contro i provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni e di esclusione da scrutini e esami, lo studente può presentare ricorso al Dirigente del C.S.A. provinciale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della sanzione e ciò ai sensi dell'art. 5 comma uno del D.P.R. 249/1989, dell'art.328 comma 4 del Testo Unico 16/04/1994 e del D.P.R. 21/11/2007.
2. Per la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, della censura scritta, della sospensione con obbligo di frequenza e della sospensione per un massimo di tre giorni è ammesso ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'istituto, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
3. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organismo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

ART.6 – Organismo di Garanzia dell'Istituto.

1. L'organismo di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, da un genitore e da un alunno eletti dal Consiglio di Istituto. L'organismo deve decidere sempre con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Lo studente che ha subito il provvedimento di ammonizione scritta o di censura scritta o di sospensione con obbligo di frequenza può proporre all'organismo di garanzia, in alternativa al ricorso e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione con un'attività in favore della comunità scolastica. Nel qual caso indica l'attività che intende svolgere. L'organo di garanzia è tenuto a rispondere, motivando, per iscritto entro tre giorni dalla richiesta dello studente.
3. Gli interessati, alla luce del positivo e fattivo comportamento tenuto dopo tre mesi dalla sanzione disciplinare loro irrogata, hanno facoltà di chiedere il provvedimento della riabilitazione. L'organismo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe, può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà comunicato allo studente e ai suoi genitori se minorenni. L'atto sarà conservato nel riservato sanzioni/studenti.

ART.7 Revisione del regolamento di disciplina.

1. Il Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto viene deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Docenti. Esso può essere modificato a maggioranza assoluta da Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve joplin obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei docenti.
2. Le eventuali modifiche, deliberate in corso d'anno scolastico, hanno sempre efficacia dall'anno successivo. Non è possibile modificare il regolamento di disciplina negli ultimi sei mesi di carica del Consiglio d'istituto.